

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna, con sede legale in Pisa – Piazza Martiri della Libertà n. 33, codice fiscale 93008800505, PEC (Posta Elettronica Certificata) protocollo@sss sup.legalmailpa.it, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", nella persona del Prorettore all'Alta Formazione, Prof. Claudio Passino, nato a Novara, il 28/05/1970,

E

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari – Viale San Pietro, n. 10 07100 Sassari (SS), Partita IVA 02268260904, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" e di seguito indicata anche come Azienda/Ente, rappresentata dal Commissario Straordinario f.f., Dott. Antonio Lorenzo Spano;

di seguito indicate anche come Parti;

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito del Master in "Trattamento percutaneo della malattia coronarica" e di altri Master Universitari di II livello nell'ambito della Cardiologia clinica ed interventistica e della Cardiochirurgia mininvasiva e ibrida realizzati dal "soggetto promotore", i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese o enti, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero massimo di 2 soggetti (per singolo turno) in tirocinio di formazione e orientamento su proposta della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997, salvo diverse disposizioni impartite dal Direttore della Struttura coinvolta.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio e a conclusione dello stesso, l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un Tutor scientifico, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un Tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante (di seguito, congiuntamente anche solo "Tutors"). Il soggetto ospitante si impegna a conferire al Tutor aziendale le deleghe e i poteri necessari al fine del compimento delle attività previste nella presente Convenzione.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda/Ente ospitante in base alla presente Convenzione,

viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei Tutors;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Azienda/Ente;
- gli obblighi del tirocinante;
- le strutture dell'Azienda/Ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici), presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze confidenziali in merito a processi produttivi e prodotti del soggetto ospitante acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, salvo quanto previsto in tema di pubblicazione del project work nell'articolo 4 della presente Convenzione;
- d) rispettare i Protocolli e i Regolamenti aziendali nonché quanto impartito dal Direttore/Responsabile della Struttura dove si svolge il tirocinio e dal tutor aziendale.

Art. 4

A conclusione del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto ad elaborare un project work, il cui contenuto sarà supervisionato e approvato dai Tutors. A tal fine il soggetto ospitante delega sin d'ora il Tutor aziendale, specificamente indicato nel progetto formativo e di orientamento, a verificare i contenuti del project work, con particolare riguardo ai dati e alle informazioni aziendali ivi racchiusi, al fine di autorizzare o esprimere motivato diniego in merito alla divulgazione pubblica degli stessi, nonché all'utilizzo di immagini e/o loghi e/o marchi di proprietà del medesimo soggetto ospitante. Il soggetto ospitante è a conoscenza del fatto che il project work sarà oggetto di pubblicazione on line sul sito del soggetto promotore, nell'ambito della sezione specificamente dedicata, accessibile pubblicamente.

Art. 5

La proprietà e la gestione dei risultati suscettibili di tutela sarà disciplinata dalla vigente normativa, salvo diversi accordi tra le Parti.

Art. 6

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3144), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti

dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore. La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda/Ente rientranti nel progetto formativo.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori". Il soggetto ospitante si impegna pertanto ad applicare, nei confronti dei tirocinanti, le disposizioni in parola, garantendo ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, informandolo sulle procedure di emergenza, sui rischi generali e specifici presenti nel luogo di lavoro e, nel caso, addestrandolo all'utilizzo di strumentazioni, ecc.

In particolare in materia di formazione:

- a) (Formazione generale) il soggetto promotore è responsabile della "formazione generale" sulla sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti");
- b) (Formazione specifica) il soggetto ospitante è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"). Ai sensi dell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi specifici a cui i tirocinanti saranno esposti in relazione all'attività svolta, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione in materia di sicurezza si fa riferimento agli obblighi e responsabilità definiti dalle norme di legge/dal D.Lgs 81/2008.

Art. 8

La presente Convenzione ha validità per 3 edizioni del Master a decorrere dalla data di stipula, salvo disdetta di una delle Parti con comunicazione preventiva di mesi due, fermo restando che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese.

Art. 9

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione siano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere

comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del Reg. UE 679/2016, il "soggetto ospitante" e il "soggetto promotore" sono contitolari del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione alla presente Convenzione. A tal fine, le Parti si impegnano a trattare i dati esclusivamente per la finalità dichiarata nel presente atto, nel rispetto del principio di trasparenza e dei principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione, implementando misure organizzative e di sicurezza adeguate al dettato normativo vigente in materia di trattamento dei dati.

Le Parti si impegnano, per tutta la durata della presente Convenzione - e per tutte le attività ad essa comunque riferibili - a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei rispettivi Codici etici e Codici di Comportamento, entrambi visualizzabili sui siti istituzionali, nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e a chiunque partecipi all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 10

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sull'originale di cui all'art. 2 della Tabella A – Tariffa Parte I del DPR. N. 642/1972, sono a carico della parte richiedente. La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II del DPR. 131/1986.

Il Prorettore all'Alta Formazione
Scuola Superiore Sant'Anna

Prof. Claudio Passino

Il Rappresentante Legale
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di
Sassari

Dott. Antonio Lorenzo Spano

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(rif. Convenzione n. , stipulata in data

Nome e Cognome

Partecipante al Corso/Master “.....”

Nato/a a il

Residente in, Via

Codice fiscale

Attuale condizione: frequentante corso post – laurea

Ente ospitante:

Sede del tirocinio: Via –

Periodo del tirocinio: dalal; n. minimo di ore da effettuare:

Tempi di accesso ai locali aziendali: h

Eventuali benefici/rimborsi previsti

Tutor scientifico: Dott.

Tutor aziendale: Dott.

Polizze assicurative:

- infortuni sul lavoro INAIL (Italia): posizione INAIL Scuola Superiore Sant'Anna n° 3144, gestione “per conto” dello Stato, ex artt. 1 n. 28) e 4 n. 5) D.P.R. 1124/65;
- responsabilità civile posizione n. A2LIA01353H – LLOYD'S

Obiettivi e modalità del tirocinio:

“.....”;

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare, in conformità a quanto previsto nell'art. 3 della Convenzione di cui in epigrafe, gli obblighi di riservatezza circa dati, informazioni o conoscenze confidenziali in merito a processi produttivi e prodotti del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, fatto salvo quanto previsto in materia di pubblicazione del project work ai sensi dell'art. 4 della Convenzione. Nel caso in cui il project work contenga informazioni e/o dati aziendali confidenziali il tirocinante si impegna a ottenere dal soggetto ospitante, anche a mezzo del tutor aziendale, le opportune autorizzazioni;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, nonché il/i protocollo/i di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
- prendere visione delle Linee Guida presenti nella sezione dedicata all'Archivio Digitale delle tesi e degli elaborati finali elettronici sul sito della Scuola Superiore Sant'Anna (<https://dta.santannapisa.it/>) e della relativa documentazione messa a disposizione delle segreterie didattiche dei Master;
- presentare la dichiarazione relativa al deposito delle tesi elettroniche contestualmente alla consegna del project work.

Pisa,

Il Prorettore all'Alta Formazione
Scuola Superiore Sant'Anna
Prof.

Il Rappresentante Legale
Denominazione Ente/Azienda
Dott.

Il Tutor aziendale
Denominazione Ente/Azienda
Dott.

Il Tirocinante

Dott. _____